



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 29/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EUROPA NETWORK S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE "SPORTITALIA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(PROC. N. 2672/16/VF)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei servizi di media audiovisivi diffusi a livello nazionale, è stato riscontrato da parte della società Europa Network S.r.l., con sede legale in Milano, via Senato, n. 15, autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo "*Sportitalia*", il superamento del limite di affollamento pubblicitario il giorno 11 settembre 2016, nella fascia oraria 19:00-20:00, in violazione della disposizione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05.

Conseguentemente, il 21 ottobre 2016, è stato adottato l'atto di contestazione n. CONT20/16/DCA, notificato alla predetta società in data 24 ottobre 2016, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (18% + 2%), da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive, il giorno 11 settembre 2016 nella fascia oraria 19:00-20:00.

2. Deduzioni della società

La società, con nota prot. n. 64558 del 21 dicembre 2016, ha inviato memorie difensive e richiesto audizione, poi esperita in data 7 febbraio 2017, nelle quali ha eccepito che la violazione oggetto della contestazione si è verificata per un malfunzionamento del sistema trasmissivo, infettato da un virus informatico contenuto nella memoria esterna USB dalla quale sono stati scaricati i contenuti di due promo, realizzati da una società esterna e trasmessi all'interno del programma "*Hard Trek*" nella puntata in onda l'11 settembre 2016. La società dichiara di aver da sempre adottato attenti controlli per garantire il rispetto della normativa, ma, nel caso specifico, risulta essersi verificato un errore imprevedibile. La società informa, comunque, che attraverso i propri controlli interni ha tempestivamente rilevato il malfunzionamento e corretto l'errore accidentale una volta individuato. A dimostrazione di ciò sono stati allegati, nella memoria inviata all'Autorità, i fogli del registro dei programmi del giorno 2 ottobre 2016 nel cui palinsesto risulta trasmessa la puntata settimanale del programma "*Hard Trek*" nella quale i limiti di affollamento pubblicitario sono conformi alla normativa vigente nella fascia oraria 19:00-20:00. I rappresentanti della società, oltre a ribadire che "*Sportitalia*" rappresenta l'unica realtà televisiva che consente allo spettatore di fruire, in chiaro, di contenuti sportivi con palinsesto composto non esclusivamente di televendite, dichiarano di versare in condizioni economiche disagiate con il bilancio in perdita per aver sostenuto il gravoso investimento economico di assunzione del personale già impiegato nella precedente gestione della società Interactive S.p.A., soggetta a fallimento, e per tali motivazioni chiedono l'archiviazione del presente procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il superamento del limite di affollamento orario contestato, come dichiarato in sede di audizione dalla società, si è verificato a causa della diffusione di un *virus* informatico nelle apparecchiature del sistema trasmissivo del segnale televisivo. La società ritiene che tale incidente sia attribuibile ad un errore involontario ed imprevedibile e, quindi, scusabile e chiede l'archiviazione del procedimento.

Si ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte non risulti meritevole di accoglimento perché la diffusione di un virus informatico, all'interno di un sistema trasmissivo, non è da considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile in quanto la società fornitrice del servizio di media audiovisivo è tenuta a dotarsi di tutti gli strumenti necessari per prevenire errori e malfunzionamenti. Si fa presente, altresì, che la società, prima ancora di venire a conoscenza della violazione commessa e prima della notifica della suddetta contestazione, avvenuta in data 24 ottobre 2016, ha autonomamente individuato l'errore, causa di violazione, ed è intervenuta nella sua correzione, come si riscontra dal palinsesto del 2 ottobre 2016, nella fascia oraria 19:00-20:00, nella quale i valori di affollamento pubblicitario sono conformi alla normativa vigente.

Ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto prodotto dalla programmazione televisiva contestata. La violazione della disposizione normativa sul superamento dei limiti pubblicitari, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie della parte, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente. Non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta in quanto esso non risulta inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 26 agosto 2003 n. 12391, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 19 giugno 2009, n. 14515, Cass. 29 aprile 2010, n. 10366, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 03858/2014, Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2011, n. 1813 e Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353). Il riferimento, pertanto, al carattere non doloso della condotta tenuta dalla società non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. La norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Questa Autorità, pur constatando che la società ha messo in atto azioni correttive per evitare il ripetersi della medesima violazione, purtuttavia rileva, in base alla valutazione della documentazione versata in atti, la sussistenza della violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 177/05 come sopra specificato;

RILEVATA, pertanto, la violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento della percentuale dell'affollamento orario consentito da parte del servizio di media audiovisivo "*Sportitalia*" il giorno 11 settembre 2016 nella fascia oraria 19:00-20:00;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione oggetto di contestazione nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, come segue:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerato che la violazione risulta isolata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dimostrato di essere intervenuta fattivamente per l'individuazione del malfunzionamento e con l'adozione di specifiche misure per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione del servizio di media audiovisivo, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta condizioni economiche non positive con bilancio in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura del minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Europa Network S.r.l., C.F. 05088550966, con sede legale in Milano, via Senato, n. 15, autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo "*Sportitalia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00)

al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 29/17/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 29/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi